

CITTÀ DI ARICCIA



CITTA' DI ARICCIA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL VERDE SULLE ROTATORIE E AREE
PROSPICIENTI LA RETE VIARIA MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29/11/2017

Indice

Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Individuazione aree verdi pubbliche da gestire attraverso l'istituto della sponsorizzazione
Articolo 3 Affidamento mediante contratto di sponsorizzazione
Articolo 4 Finalità
Articolo 5 Interventi di manutenzione
Articolo 6 Verifiche
Articolo 7 Conformità con il codice della strada
Articolo 8 Requisiti per la sponsorizzazione
Articolo 9 Scelta dello sponsor
Articolo 10 Casi esclusi
Articolo 11 Cartelli di sponsorizzazione
Articolo 12 Contratto di sponsorizzazione
Articolo 13 Infrazioni a norme e/o regolamenti
Articolo 14 Scadenze, rinnovi, decadenza del contratto
Articolo 15 Controversie
Articolo 16 Utilizzo degli introiti
Articolo 17 Norme di rinvio
Allegato "A" - Convenzione di sponsorizzazione

REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in conformità alle statuizioni di cui all'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 119 del Testo Unico delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000, all'art. 15, comma 1, lettera d) del CNL 01/04/1999, così come sostituito dall'art. 4 comma 4 del CNL 05/10/01, si applica per la cura del verde di quelle rotatorie (corone di rotazione, aiuole spartitraffico, bordi laterali e bordi laterali di intersezione o aree prospicienti sulle strade di transito) che, in base alla stipula di apposita convenzione, saranno gestite da ditte private in cambio dell'autorizzazione alla posa di segnali indicanti la propria ditta.

2. Ciascuna azienda non può gestire un numero di rotatorie, con annesse aiuole e bordi laterali di intersezione, superiore a 2; ciascuna rotatoria può avere solo una ditta specializzata che la gestisce.

Articolo 2

Individuazione aree verdi pubbliche da gestire attraverso l'istituto della sponsorizzazione

L'elenco delle aree verdi di cui al precedente punto 1) dell'art. 1 è approvato con delibera di Giunta comunale da adottarsi entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento e successivamente aggiornato.

Articolo 3

Affidamento mediante contratto di sponsorizzazione

L'Amministrazione comunale, al fine di favorire il miglioramento della gestione del verde pubblico e dell'azione amministrativa ad esso connesso, ha facoltà di affidare a tempo determinato il servizio di gestione delle aree di verde pubblico, inteso come effettuazione di manutenzioni ordinarie ed attività di controllo, a soggetti interessati, singoli o imprese, mediante contratto di sponsorizzazione.

La sponsorizzazione si realizza e si perfeziona attraverso la stipula di una convenzione di sponsorizzazione fra il soggetto affidatario e l'Amministrazione Comunale secondo lo schema riportato in allegato al presente regolamento (allegato "A" – schema di convenzione di sponsorizzazione).

Per "convenzione di sponsorizzazione" si intende il contratto mediante il quale il Comune di Ariccia (detto sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (detto sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e definiti spazi pubblicitari.

La convenzione di sponsorizzazione regola i rapporti tra il Comune di Ariccia e lo sponsor; disciplina, altresì, le modalità con cui lo sponsor riconoscerà al Comune un corrispettivo (consistente nella manutenzione e nella gestione dell'area verde in affidamento) a fronte dell'uso dell'immagine del Comune per la promozione del proprio marchio o prodotto.

Articolo 4

Finalità

Con l'affidamento mediante convenzione di sponsorizzazione per la manutenzione delle aree verdi disciplinata dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere alla realizzazione di attività di partecipazione dei soggetti privati alla gestione del territorio in coordinamento e connessione con i progetti del Comune;

b) favorire l'innovazione della organizzazione, realizzare maggiori economie, nonché, realizzare una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Articolo 5

Interventi di manutenzione

1. I seguenti interventi di manutenzione ordinaria e controlli saranno effettuati dall'affidatario del servizio a totale propria cura e spese e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzionali del caso, in conformità alle norme di cui al d.lgs. 81/2008 così come modificate ed integrate dal Decreto Legge n. 151 del 24/09/15:

- a)** tagli dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante;
- b)** potatura siepi e arbusti; spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabili da terra;
- c)** eliminazione delle piante disseccate;
- d)** ricalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi e controllo, sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature; eliminazione dei tutori degli alberi ad avvenuto attecchimento;
- e)** smaltimento dei materiali di risulta derivanti tutte le suddette operazioni;
- f)** irrigazioni ed eventuale manutenzione ordinaria degli idonei impianti ove presenti;
- g)** piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, bulloneria varia, piccole parti in legno, ecc.);
- h)** pulizia dell'area inserendo cartacce, lattine, bottiglie, ecc. negli appositi cestini o contenitori; per l'espletamento di tale servizio è obbligatorio l'uso di guanti e/o altre precauzioni.

2. I controlli che saranno effettuati a cura dell'affidatario e segnalati tempestivamente al Settore Tecnico sono i seguenti:

- a)** presenza di parassiti e fitopatie in genere e controllo dello stato vegetativo di tutti gli elementi vegetali presenti nell'area;
- b)** presenza di punti luce spenti o malfunzionanti, problemi inerenti il servizio di distribuzione idrica, controllo dello stato di conservazione di elementi di arredo presenti nell'area;
- c)** atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo presenti nell'area;
- d)** abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali.

3. Lo svolgimento di qualunque altra azione che necessiti di specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale in base alla normativa vigente, deve seguire gli ordinari iter amministrativi di autorizzazione.

Articolo 6

Verifiche

1. Il Comune di Ariccia, tramite il proprio personale dell'Ufficio competente per materia, verifica lo stato effettivo del verde sulle rotatorie, sulle aiuole spartitraffico e sui bordi laterali di intersezione connesse, riservandosi di inviare, se riscontrato, idonea segnalazione di inadempimento da parte della ditta nella gestione del verde oggetto della convenzione. Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla ricezione, da parte della ditta, della segnalazione di inadempimento, senza che la stessa abbia provveduto a svolgere adeguati interventi atti alla risoluzione delle inadempienze contestate è facoltà del Comune di Ariccia procedere al recesso della convenzione tramite semplice comunicazione scritta, trasmessa a mezzo raccomandata A.R.. Analoga procedura sarà eseguita in caso di comportamenti posti in essere dalla ditta ed incompatibili con le norme contenute nel codice della strada.

2. Alla scadenza della convenzione, alberi, arbusti e quant'altro piantumato/allocato sulla rotatoria (es. impianti di irrigazione, o quanto altro autorizzato), sulla corona di rotazione, sulle aiuole spartitraffico, sui bordi laterali e sui bordi laterali di intersezione, rimane di proprietà del Comune di Ariccia.

3. Per non incorrere in spese di gestione elevate e/o impreviste il Comune di Ariccia potrà richiedere, alla scadenza della convenzione o nel caso di rescissione, il ripristino dello stato dei luoghi, da effettuarsi entro un mese dalla data di scadenza o di rescissione.

Articolo 7 **Conformità con il codice della Strada**

1. La ditta che si aggiudica la manutenzione del verde si assume totalmente la responsabilità derivante da danni imputabili alla cattiva manutenzione dell'area. In particolare la ditta dovrà verificare che rami, arbusti o erba non impediscano la visibilità della segnaletica stradale all'interno della rotatoria (corone di rotazione, aiuole spartitraffico, bordi laterali, bordi laterali delle intersezioni). E', altresì, cura della ditta segnalare tempestivamente al Comune di Ariccia – *Ufficio Competente per materia* - qualsiasi danno della segnaletica (verticale e/o orizzontale) della rotatoria.

2. Tutte le lavorazioni su strada dovranno essere eseguite come prescritto dal Codice della Strada e dalla vigente normativa in materia di sicurezza dei lavoratori. La ditta che si aggiudica la manutenzione del verde si assume totalmente la responsabilità derivante da danni e/o sanzioni, di qualsiasi Ente, correlate, direttamente o indirettamente, al mancato adempimento delle normative sopra citate.

Articolo 8 **Requisiti per la sponsorizzazione**

1. Le convenzioni di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento possono essere conclusi con soggetti privati, imprese, enti ed associazioni.

2. I soggetti di cui sopra devono nominare un referente; i costi di assicurazione per danni a cose e persone e nei confronti di terzi durante l'esercizio delle attività di manutenzione, nonché del personale che effettuerà le manutenzioni e i controlli, saranno a carico dell'affidatario.

Articolo 9 **Scelta dello sponsor**

1. La scelta dello sponsor è effettuata ai sensi delle norme di cui al TITOLO IV del Decreto Legislativo n. 50/2016 a mezzo di procedura negoziata, preceduta, di norma, dalla pubblicazione di apposito avviso.

All'avviso è data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e inserimento nel sito internet del Comune; inoltre, è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità, anche diretta, ritenuta di volta in volta più idonea per una maggior conoscenza e partecipazione.

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare – oltre alle generalità del richiedente ed all'indicazione dell'area a verde interessata – il bene, il servizio, l'immagine, ecc. che si intende pubblicizzare.

All'offerta deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:

- a) di avere in generale la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) l'inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
- c) nel caso l'offerta sia fatta da un'impresa, l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari.

Nel caso l'offerta sia fatta da una persona giuridica, il legale rappresentante deve presentare l'autocertificazione indicata nel precedente comma riferita a sé stesso e a tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza.

2. Nel caso l'offerta sia fatta da un ente pubblico, deve essere allegata un'autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti; l'offerta deve, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

3. L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria del competente ufficio, è approvata con atto deliberativo della Giunta comunale.

4. La graduatoria è formata in base al maggior vantaggio economico per il Comune e secondo i requisiti e le indicazioni previste nell'avviso di scelta dello sponsor.

Articolo 10 Casi esclusi

Il Comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:

- a) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) sia in corso con l'offerente una controversia legale;
- d) reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Articolo 11 Cartelli di sponsorizzazione

1. A fronte della manutenzione delle aree a verde a titolo gratuito, ciascuna ditta ha diritto alla collocazione di numero di cartelli pari alla metà dei tronchi di strada che vi confluiscono, arrotondato per eccesso. L'onere per la fornitura, la posa, la stampa riportante i loghi propri del cartello spetta alla ditta. Eventuali cartelli potranno essere forniti e collocati a cura e spese del Comune di Ariccia e saranno destinati alla denominazione toponomastica.

2. I cartelli, di cui al comma 1 del presente articolo, sono l'unica installazione consentita oltre quella stradale. Altri eventuali impianti collocati dovranno essere rimossi, pena decadenza dell'autorizzazione o convenzione in corso. E' altresì vietata la collocazione di qualsiasi manufatto sulle aiuole spartitraffico.

3. Sui cartelli sopra descritti potrà essere inserito solo il nome della ditta affidataria della gestione, eventualmente completata da simboli, marchi e/o loghi; è vietato collocare sugli stessi pubblicità di altre aziende, imprese, ditte ecc.

4. La collocazione sulla rotatoria dei cartelli di sponsorizzazione è stabilita dal Comune di Ariccia.

5. I cartelli, indicanti la sponsorizzazione, dovranno essere presentati all'Ufficio Viabilità del Comune per la presa visione preliminare e rispettare le specifiche tecniche richieste nel bando di sponsorizzazione.

6. L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 12 Contratto di sponsorizzazione

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposita convenzione nella quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario ed alla veicolazione della sua immagine;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
- e) l'impegno dello sponsor a svolgere le attività previste senza obbligo di garantire il ritorno pubblicitario dello sponsor;
- f) l'eventuale cauzione da richiedere nelle ipotesi di prestazioni continuative.

Articolo 13 **Infrazioni a norme e/o regolamenti**

In ogni caso, non sono ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica. Qualunque intervento di tipo strutturale deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. In particolare interventi non autorizzati comporteranno l'emissione di ordinanza per l'immediata rimessa in pristino dei luoghi a cura e spese dell'affidatario senza possibilità di rivalsa alcuna. L'infrazione delle norme del presente disciplinare comporterà l'avvio del procedimento di revoca dell'affidamento.

Articolo 14 **Scadenze, rinnovi, decadenza del contratto**

Gli affidamenti mediante contratto di sponsorizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento hanno validità massima di due anni, con possibilità di rinnovo. Non è prevista la possibilità di rinnovo tacito. L'affidatario può unilateralmente recedere dall'affidamento mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale con anticipo di almeno trenta giorni.

Art. 15 **Controversie**

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione di sponsorizzazione è devoluta al foro di Velletri.

Articolo 16 **Utilizzo dei risparmi di spesa e degli introiti**

La Giunta definisce annualmente la destinazione delle entrate a titolo di sponsorizzazione assicurando, compatibilmente con le disposizioni al momento vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare della spesa del personale, la destinazione di una quota alla contrattazione decentrata.

Articolo 17 **Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

COMUNE DI ARICCIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

**AFFIDAMENTO MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE
APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE**

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, in Ariccia presso la sede comunale sita in piazza San Nicola, snc,

TRA

- il Comune di Ariccia, rappresentato da _____, nato a _____ (Prov.) il gg/mm/aaaa, nella sua qualità di Dirigente _____;
- il/la sig./sig.ra _____ (in proprio o nella qualità di legale rappresentante de _____) da qui innanzi denominata "sponsor", nato/a a _____ (____) il gg/mm/aaaa, residente in _____ (____), via/piazza _____, n. _____ - C.F. _____ - P.I. _____;

Premesso che a seguito di avviso pubblico ed in esecuzione della determinazione del Dirigente Area ___ n. _____ del gg/mm/aaaa, la Ditta _____ come sopra rappresentata è stata individuata come sponsor per l'affidamento dell'area verde sita nel Comune di Ariccia, località _____ destinata a verde pubblico della superficie complessiva di mq. _____ ;

Che in esecuzione alla suddetta deliberazione ed al ""Regolamento per la gestione del verde delle rotatorie e aree prospicienti la rete viaria del Comune di Ariccia mediante sponsorizzazione", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del gg/mm/aaaa;

si conviene e si stipula quanto segue.

1. Il Comune di Ariccia affida allo Sponsor la gestione dell'area verde di proprietà comunale denominata _____ ed esattamente individuata nella planimetria allegata (All.1).
2. La gestione dell'area verde comunale consiste nella diligente cura e nella costante manutenzione, a proprie spese, del verde secondo le modalità allegate al presente atto. Lo Sponsor potrà, altresì, apportare all'area verde data in gestione abbellimenti e miglioramenti dietro presentazione al Comune di un apposito progetto che deve essere approvato dall'Ente stesso.
3. La gestione e cura dell'area potrà essere attuata direttamente dallo sponsor o da Ditta specializzata nel settore ed avente i requisiti di legge a cui lo sponsor si affida a sue complete spese.
4. Tali affidamenti e i dati identificativi delle imprese devono essere preventivamente comunicate al Comune il quale, in caso in cui ne ravvisi motivate ragioni, può non concedere il nulla osta all'affidamento.
5. Tutte le operazioni di gestione del verde pubblico dovranno essere eseguite nel rispetto di tutte le normative di tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. I lavoratori impiegati nella gestione devono essere in regola con gli obblighi contributivi ed assistenziali di legge.
6. Ogni variazione significativa dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.

7. L'area in oggetto mantiene inalterata la sua destinazione e funzione ad uso pubblico; pertanto, la gestione dell'area verde comporta altresì che essa sia (ad eccezione dei tempi necessari per effettuare i lavori) nella libera disponibilità e godimento di tutta la collettività indistintamente secondo le regole di buon comportamento stabilite dal Comune. L'area rimane soggetta all'autorità pubblica comunale in qualunque tempo.

8. Il Comune, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.

9. Quale unica contropartita della gestione il Comune si fa carico di pubblicizzare la collaborazione dello Sponsor tramite appositi cartelli informativi collocati in loco. Tali cartelli avranno le caratteristiche e le dimensioni di cui all'allegato (All. 2); il numero di essi è stabilito in relazione alla conformazione e superficie dell'area a verde.

L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. La predisposizione e la collocazione dei cartelli informativi è effettuata a cura ed a spese dello Sponsor.

10. Lo Sponsor assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e, comunque, derivanti dall'esecuzione del presente accordo, mallevandone il Comune di Ariccia.

11. Lo Sponsor dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali di altri enti interessati a lavori di carattere o di interesse pubblico.

12. Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, in particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive, ovvero, in caso di violazione del regolamento di sponsorizzazione per la sistemazione e manutenzione di aree verdi pubbliche site nel territorio di Ariccia senza che, allo Sponsor, sia dovuto nessun indennizzo o risarcimento danni.

Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo Sponsor.

13. Il presente accordo ha durata di _____ (*in lettere*) dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e, quindi, fino al gg/mm/aaaa.

14. È vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

15. Nessun indennizzo spetta allo Sponsor alla scadenza contrattuale per eventuali miglioramenti o abbellimenti, di qualsivoglia natura, apportati.

16. Per quanto non precisato dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti comunali vigenti.

17. Tutte le controversie derivanti dalla attuazione del presente contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Velletri.

Per il Comune di Ariccia _____

Per lo Sponsor il Legale Rappresentante _____